

## **Allegato A**

# **ATTUAZIONE LEGGE REGIONALE N. 59 DEL 24/12/2024, ARTICOLO 1. CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER I NUCLEI FAMILIARI – BENI MOBILI, MOBILI REGISTRATI ED IMMOBILI**

## **1. CRITERI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

### **1.1. Soggetti che possono beneficiare del contributo**

I soggetti che possono beneficiare del contributo sono i nuclei familiari che hanno subito danni a seguito degli eventi dei giorni 18 e 23 settembre 2024 e nei giorni 17, 18, 25 e 26 ottobre 2024, proprietari, comproprietari, locatari/comodatari/usufruttuari o titolari di altri diritti dei beni danneggiati nei territori dei comuni individuati dalle DCM del 29 ottobre 2024, del 25 novembre 2024 e del 23 dicembre 2024 e di seguito elencati:

1. Castelfiorentino;
2. Certaldo;
3. Marradi
4. Palazzuolo sul Senio
5. Bibbona
6. Campiglia Marittima
7. Castagneto Carducci
8. Cecina
9. Collesalveti
10. Rosignano Marittimo
11. San Vincenzo;
12. Sassetta
13. Suvereto
14. Casciana Terme Lari
15. Castellina Marittima
16. Guardistallo
17. Montecatini Val di Cecina
18. Monteverdi Marittimo
19. Pomarance
20. Ponsacco
21. Riparbella
22. Santa Luce
23. Terricciola
24. Volterra
25. Chiusdino
26. Monteriggioni
27. Siena
28. Sovicille

### **1.2 Tipologia dei Beni danneggiati per cui può essere richiesto il contributo**

Il contributo può essere richiesto per i beni mobili ed i beni immobili che siano stati danneggiati o distrutti a seguito degli eventi alluvionali, quindi deve sussistere il nesso di causalità con gli eventi.

#### **A) beni mobili**

I beni mobili per cui può essere richiesto il contributo:

- dovevano essere presenti al momento degli eventi presso l'abitazione principale, abituale e continuativa o presso sue pertinenze (cantina, box, garage) del richiedente.
- possono essere di qualsiasi tipologia (ad esempio arredi, elettrodomestici...) purché non abbiano un mero valore affettivo non quantificabile (esempio le fotografie familiari).
- devono essere stati riacquistati o sostituiti per il ritorno alle normali condizioni di vita.

#### **B) beni mobili registrati**

I beni mobili registrati per cui può essere richiesto il contributo si dovevano trovare al momento degli eventi nelle aree oggetto di dissesto o allagamento nei comuni indicati all'art.1, punto 1.1;

Il proprietario del bene mobile registrato deve risiedere in uno dei comuni indicati all'art.1, punto 1.1.

Sono ammissibili a contributo gli autoveicoli a quattro ruote e i motoveicoli a due/tre ruote.

Sono esclusi dal contributo i camper, le roulotte, i natanti, i gommoni.

### **C) Beni immobili**

I beni immobili per cui può essere richiesto il contributo:

- devono essere ubicati nei territori dei comuni individuati dalle DCM del 29 ottobre 2024, del 25 novembre 2024 e del 23 dicembre 2024;
- devono essere immobili ad uso abitativo, anche non destinati ad abitazione principale, abituale e continuativa;

#### **1.3 Modalità per la presentazione delle domande**

La domanda di contributo è effettuata mediante la medesima piattaforma informatica messa a disposizione dalla Regione Toscana, ai fini della ricognizione di cui al comma 2, lettera c) dell'art. 25 del D.Lgs. 1/2018, secondo quanto specificato dall'ordinanza commissariale che ha indicato le modalità ed i termini per la ricognizione dei danni e la domanda di contributo;

## **2. ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO**

Il contributo previsto dalla legge regionale n. 59/2024 è finalizzato al ripristino ovvero alla sostituzione dei beni mobili, anche registrati, danneggiati o distrutti dagli eventi di cui alla citata legge, fino ad un massimo di euro 3.000,00 per beneficiario di cui al punto 1.1.

In caso di domanda per bene mobile registrato da rottamare, le spese di rottamazione vengono considerate solo se il beneficiario procede alla sostituzione del mezzo.

Ove il bene danneggiato abbia una copertura assicurativa per danni, il contributo viene assegnato facendo riferimento all'importo che risulta dalla differenza tra le spese di ripristino/sostituzione e l'indennizzo riconosciuto dall'assicurazione, nel limite massimo di euro 3.000,00.

Il contributo può essere cumulato con quello previsto in analoghi provvedimenti nazionali o comunali. In particolare al medesimo beneficiario possono essere assegnati sia il contributo di immediato sostegno previsto dall'ordinanza commissariale attuativa della OCDPC n.1112/2024 sia quello previsto dal presente atto.

La presentazione della domanda non dà luogo alla concessione del contributo, il cui riconoscimento avverrà, senza necessità di ulteriori adempimenti da parte del beneficiario, in funzione della somma delle spese di ripristino/sostituzione indicate e al netto dell'eventuale indennizzo assicurativo, a seguito dell'individuazione dei criteri di dettaglio da parte della Giunta Regionale successivamente alla scadenza dei termini di presentazione delle domande.

## **3. TERMINI DELLA PROCEDURA**

L'elenco dei beneficiari viene derivato dall'elenco delle domande presentate secondo le modalità stabilite dall'ordinanza commissariale che ha indicato le modalità ed i termini per la ricognizione dei danni e la domanda di contributo di cui al comma 2, lettera c) dell'art. 25 del D.Lgs. 1/2018.

Il termine per la presentazione della domanda è quello fissato dalla succitata ordinanza e da eventuali successive proroghe.

L'istruttoria delle domande avverrà a cura del Comune di residenza ovvero, in caso di beni mobili non registrati ubicati in abitazioni non principali, nel comune ove ubicato l'immobile sulla base di criteri di dettaglio per la quantificazione del contributo regionale la cui individuazione è rinviata ad una ulteriore deliberazione, successivamente alla scadenza della presentazione della domanda di cui sopra.

Il Comune dovrà acquisire un CUP per l'ammontare complessivo dei contributi da riconoscere ai beneficiari ricadenti nel proprio territorio e lo comunicherà alla Regione.

## **4. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

Il contributo è straordinario e forfettario.

La Regione, a seguito dell'istruttoria del Comune e alla trasmissione del CUP, impegnerà e liquiderà le risorse a favore del Comune con le modalità che saranno definite in successivi atti.

Il contributo ai beneficiari sarà erogato direttamente dal Comune in cui erano ubicati i beni mobili ed i beni immobili danneggiati al beneficiario.

Il beneficiario dovrà conservare per almeno tre anni dalla data di ammissione a contributo, la documentazione relativa alla domanda presentata e alle spese sostenute per il ripristino del bene.

Le spese possono essere sostenute anche successivamente alla data di ammissione a contributo e comunque non oltre un anno dalla data dell'ultimo evento (26 ottobre 2025).

Si evidenzia che il presente contributo dovrà riferirsi a spese diverse rispetto a quelle che saranno portate a rendicontazione ai fini del contributo di immediato sostegno di cui al comma 2, lettera c) dell'art. 25 del D.Lgs. 1/2018, nonché ai fini di eventuali ulteriori contributi comunali.

Il beneficiario dovrà quindi avere a disposizione documentazione di spesa che copra la somma dei vari contributi richiesti e che, con riferimento all'importo richiesto su un determinato contributo, sia ammissibile con riferimento a tale contributo.

Nei successivi tre anni dalla data di ammissione a contributo il Comune in cui erano ubicati i beni mobili danneggiati procede a controlli a campione per verificare la completezza e la correttezza della documentazione di spesa, nonché, anche sulla base della documentazione in proprio possesso e/o tramite sopralluoghi, la riconducibilità della stessa all'evento alluvionale (cosiddetto nesso di causalità tra il danno e l'evento alluvionale).

Il campione deve essere di almeno il 10% delle domande o comunque di almeno 10 domande per ogni comune.

Qualora dai controlli effettuati emerga incompletezza o la non correttezza della documentazione di spesa, tale da incidere sul diritto al contributo, il Comune provvederà alla revoca, totale o parziale, del contributo, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalla Legge, ed al recupero della somma erogata per la restituzione a Regione Toscana.